



Associazione Studi e Ricerca grafologica
A.S. e R.Graf.
SCUOLA TRIENNALE PATAVINA DI GRAFOLOGIA

TESI

conclusiva per il conseguimento del titolo di

CONSULENTE GRAFOLOGO

di

Laura De Biasi

Scientific Examination of Questioned Documents. Traduzione e
introduzione alla grafologia forense americana

Relatore prof. Graziano Candeo

Anno scolastico 2006-2007

INDICE

Lettera dell'Editore:	pag. 3
Cap. 1: Grafologia peritale italiana e Grafologia forense americana: Spunti per un Confronto	pag. 4
Cap. 2: Esame e Confronto delle Scritture	pag. 14
Cap. 3: Esame e Confronto delle Impressioni di tipo meccanico ed elettronico	pag. 139
Cap. 4: Alterazioni di Documenti	pag. 196
Bibliografia:	pag. 219

Di seguito riportiamo l'e-mail con cui l'editore, Taylor & Francis Group, nella persona della Sig.ra Zoë Tzanev, ha autorizzato la scannerizzazione di 35 immagini contenute nel testo tradotto e il loro inserimento all'interno della tesi.



From: [Permissions mailbox](#)
To: [Laura De Biasi](#)
Sent: Wednesday, June 6, 2007 17:43 PM
Subject: RE: thesis

Permission granted Thanks

Zoë Tzanev
Rights Associate, US Books
Taylor & Francis Group, LLC
270 Madison Avenue
New York, NY 10016

From: [Laura De Biasi](#)
To: [Permissions Mailbox](#)
Sent: Tuesday, June 05, 2007 2:00 AM
Subject: RE: thesis

Dear Zoë,
I very much apologize for bothering you again, but please let me know if the following images can be scanned into my thesis:

CHAPTER 8 (Purdy)
pag. 54 (8.8), 59, 66, 71

CHAPTER 9 (Rile)
pag. 81, 86, 88, 91, 95, 101, 106, 107

CHAPTER 10 (Seaman Kelly)
pag. 111, 113, 115 (10.6)

CHAPTER 11 (Seaman Kelly)
pag. 121, 124 (11.4)

CHAPTER 16 (Flynn)
pag. 200, 205, 210

CHAPTER 19 (Lindblom, Gervais)
pag. 237, 241, 242, 245

CHAPTER 27 (Morton, Beal)
pag. 325, 326, 328, 332

PAGE 366
9.12 and 9.13; 16.2 and 16.17; 19.1; 27.10 and 27.15.

Many thanks.
Laura De Biasi

CAPITOLO 1

**Grafologia peritale italiana e
Grafologia forense americana:
Spunti per un Confronto**

CAP. 1: Esame dei documenti: confronto fra il modello italiano e quello statunitense

1.1 *Scientific Examination of Questioned Documents*: ragioni di una scelta

La scelta di questo testo è stata dettata dalla duplice esigenza di individuare da un lato un'opera moderna, al passo con i tempi, dall'altro un compendio rappresentativo della prassi grafologico-forense invalsa nel Nord America.

Una ricerca su Internet, condotta esclusivamente sui testi di quest'ultimo decennio, mi ha portata a scoprire questo testo, nato dalla collaborazione di 15 autori diversi e 2 curatori, Jan Seaman Kelly e Brian S. Lindblom.

L'opera, pubblicata negli Stati Uniti nell'aprile 2006, consta di 12 sezioni e 38 capitoli.

Essa tocca più o meno approfonditamente tutti gli argomenti di pertinenza peritale, come si evince dall'elenco delle sezioni di seguito riportato:

- Sezione 1 (Cap. 1 – 3): Introduzione.
- Sezione 2 (Cap. 4 – 5): Il documento.
- Sezione 3 (Cap. 6 – 7): Scienza, esame della scrittura e tribunali.
- Sezione 4 (Cap. 8 – 12): Esame e confronto delle scritture.
- Sezione 5 (Cap. 13 – 22): Esame e confronto delle impressioni di tipo meccanico ed elettronico.
- Sezione 6 (Cap. 23 – 25): Stampa tradizionale ed esame dei documenti.
- Sezione 7 (Cap. 26): Solchi.
- Sezione 8 (Cap. 27): Alterazioni di documenti.
- Sezione 9 (Cap. 28 – 30): Datazione di un documento.

- Sezione 10 (Cap. 31): Fotografia digitale.
- Sezione 11 (Cap. 32): Linee guida ASTM per l'esame forense dei documenti.
- Sezione 12 (Cap. 33 - 38): Preparazione alla testimonianza presso un tribunale.

La scelta dei capitoli da tradurre è scaturita dalla volontà di affrontare tre aspetti diversi: l'esame dei documenti manoscritti, l'esame dei documenti generati da computer, e gli interventi di modifica realizzati successivamente alla stesura di un documento. Tale scelta mi ha portato ad individuare nei capitoli 8, 9, 10, 11, 12 (primo aspetto), 16, 19 (secondo aspetto) e 27 (terzo aspetto) il materiale più idoneo.

Un scambio di e-mail con l'editore del testo americano detentore dei diritti, *Taylor & Francis Group*, mi ha consentito di procedere alla scansione all'interno della traduzione di alcune immagini particolarmente efficaci ed esemplificative (v. e-mail dell'editore riportata a pag. 3).

Parallelamente, un'ulteriore corrispondenza con Brian Lindblom, curatore insieme a Jan Seaman Kelly nonché autore/coautore di una dozzina di capitoli, mi ha permesso di approfondire l'indagine forense su alcuni casi reali, in parte descritti nel sito *www.decinc.ca* e in parte inviati dallo stesso Lindblom a mezzo corriere.

Una particolare riconoscenza va dunque a Lindblom e alle sue analisi, che mi hanno consentito un accesso privilegiato all'indagine documentale, più concreto e reale di quanto sarebbe stato possibile eseguendo una mera traduzione del testo.

Ai colleghi americani va riconosciuto uno spirito di collaborazione, condivisione e divulgazione che ai grafologi italiani fa talvolta difetto.

1.2 Esame documentale: confronto fra il modello italiano e quello statunitense

Per la varietà degli argomenti e la molteplicità degli approcci, *Scientific Examination of Questioned Documents* ben si presta a rappresentare il *modus operandi* americano¹, per molti aspetti diverso dal nostro.

Non è nostra intenzione descrivere in modo esauriente le procedure tipiche dei due sistemi, bensì delineare i principali elementi di divergenza fra esse.

Una prima, sostanziale differenza si rinviene nella pratica americana (ma non solo) di operare una distinzione netta fra grafologi che svolgono analisi di personalità ed esaminatori forensi di documenti (FDE). I primi sono guardati con diffidenza dai secondi, e più in generale dal mondo scientifico e accademico. Gli FDE sono figure altamente professionali cui spetta il compito di condurre un esame di tipo scientifico sul documento, sia esso manoscritto, generato da un computer o con altri mezzi (fotocopiatrici, fax...).

La preparazione degli FDE avviene a 360° su tutti gli aspetti del falso documentale, dalle manomissioni operate a mano a quelle realizzate coi sistemi più sofisticati.

La formazione di questi esperti presuppone una conoscenza dei vari tipi di carta, inchiostro, caratteri tipografici e timbri, così come delle principali macchine e tecnologie per la stampa e la riproduzione di documenti. A seconda dei casi, l'FDE dev'essere in grado di affrontare un'analisi sotto diversi approcci per individuarvi, oltre ai segni evidenti, anche quelli latenti o eventualmente rimossi. La conoscenza dei più moderni strumenti e tecniche d'indagine è dunque necessaria, anzi indispensabile.

La natura intrinsecamente tecnica dell'FDE è già in quell'acronimo, che qualifica l'esaminatore di documenti come un esperto forense. L'eventualità che l'FDE possa integrare il suo parere con un'analisi di personalità non è nemmeno presa in considerazione, come emerge dall'assenza di riferimenti normativi espliciti.

Più esplicitamente, il nostro Art. 220 C.P.P. recita, al comma 2, che *salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitudine o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità*

¹ Nel nostro lavoro il termine *americano* è utilizzato in luogo di *nordamericano*.

dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche, alludendo al divieto di sovrapporre i due ambiti di analisi contestualmente ad un'attività d'indagine documentale. Similmente a quanto accade nel Nord America, solo un'indagine di tipo tecnico-scientifico viene dunque riconosciuta in ambito giudiziario². Contrariamente a quanto avviene sul suolo americano, però, non è infrequente che analisi di personalità vengano eseguite a vario livello (clinico, professionale, evolutivo ecc.) da grafologi peritali al di fuori delle aule di giustizia.

Relativamente all'attività di investigazione vera e propria, va ricordato che i più recenti contributi resi dalla giurisprudenza hanno accorciato le distanze fra l'attività dei periti italiani e quella dei colleghi americani, attribuendo ai primi *facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito* (Legge 7 dicembre 2000, n. 397, "Disposizioni in materia di indagini difensive", Art. 7).

A supporto dell'attività d'indagine, l'esperto forense americano può contare su una miniera d'informazioni di tipo statistico e non, contenute nei database normalmente posseduti dalla polizia o da altri organismi autorizzati.

Questo elemento illustra la pluralità e fecondità dei rapporti che legano gli FDE all'attività investigativa nel suo complesso, che si configura come un'attività integrata fra i diversi organismi preposti all'indagine, giudiziari e non. Ciò non trova riscontro in Italia, dove si lamenta l'assenza di banche dati ed archivi accessibili e condivisi.

Il panorama italiano è caratterizzato da una spiccata eterogeneità, cui ha giovato la totale assenza di normative che disciplinino l'iter formativo del perito. In passato, questo vuoto

² Come ricorda Alberto Bravo nel suo testo *Metodologia della consulenza tecnica e della perizia su scritture*, "il divieto di perizia psicologica non vale nel processo penale a carico di minorenni, in quanto l'art. 9 del DPR 22 settembre 1988, n. 448 consente al pubblico ministero ed al giudice di sentire il parere di esperti al fine di condurre accertamenti sulla personalità del minore. Detto divieto non vale, altresì, nella fase esecutiva della pena, infatti l'art. 80 della legge 26 luglio 1975 n. 354, recante le norme sull'ordinamento penitenziario, consente all'amministrazione penitenziaria, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, di avvalersi di esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica " (p. 135-6).

legislativo ha spianato la strada a periti³ privi di una preparazione specifica e delle indispensabili nozioni tecnico-scientifiche, nuocendo non poco al livello delle prestazioni.

In anni più recenti, il livello professionale medio della categoria si è innalzato, grazie all'istituzione di percorsi formativi ad hoc ed alla maggiore conoscenza degli strumenti e delle tecniche necessarie: computer, tecniche di acquisizione ed elaborazione dell'immagine e apparecchiature sofisticate, indispensabili per smascherare le ultime frontiere della falsificazione elettronica, molto più insidiosa di quella manuale.

Permane, tuttavia, l'assenza di qualsiasi protocollo d'indagine⁴, esposizione e stesura della perizia, ovvero l'obbligo di rispettare determinati standard procedurali.

Al contrario, all'interno del panorama americano l'attività degli FDE si è omologata col tempo a una serie di direttive, create dal comitato denominato *SWGDOC*⁵. Tale comitato si ritrova due volte l'anno per redigere e aggiornare linee guida per diversi tipi di esami di documenti e sulla terminologia più appropriata da utilizzarsi in ogni contesto. Queste linee guida, acquistabili su Internet al sito <http://www.astm.org>, servono da un lato a fornire un consenso internazionalmente riconosciuto sull'esame forense, dall'altro a garantire ammissibilità, affidabilità e criteri di Daubert⁶ contestualmente al sistema federale.

L'*ASTM*⁷, una delle maggiori organizzazioni al mondo per lo sviluppo di standard, è stato designato come editore dei documenti emessi dall'*SWGDOC*.

Alla data di pubblicazione del testo in esame, l'aprile 2006, le linee guida pubblicate erano le seguenti:

³ Nella discussione affrontata in questo capitolo, il termine *periti* viene usato come identificativo per la categoria che comprende anche i *consulenti*. Lo stesso dicasi per il termine *perizie*, che si intende inclusivo del termine *consulenze*.

⁴ Intendiamo naturalmente riferirci solo all'indagine su documento condotta dal perito, e non ad indagini di altro genere.

⁵ Acronimo di *Scientific Working Group for Document Examiners*.

⁶ Nel 1993, la Corte Suprema degli Stati Uniti deliberò sulla questione dell'ammissibilità degli standard nella sua pubblicazione sul caso *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc.*, concludendo unanimemente che il rigido Frye test era ora superato da nuove regole sulle prove per determinare l'ammissibilità della prova scientifica nelle Corti Federali.

⁷ Acronimo di *American Society for Testing and Materials International*.

- E444 Standard Descriptions Relating to the Scope of Work of Forensic Document Examiners*
- E1422 Standard Guide for Test Methods for Forensic Writing Ink Comparison*
- E1658 Standard Terminology for Expressing Conclusions of Forensic Document Examiners*
- E1789 Standard Guide for Writing Ink Identification*
- E2195 Standard Terminology Relating to the Examination of Questioned Documents*
- E2285 Standard Guide for Examination of Mechanical Checkwriter Impressions*
- E2286 Standard Guide for Examination of Dry Seal Impressions*
- E2287 Standard Guide for Examination of Fracture Patterns and Paper Fiber Impressions on Single-Strike Film Ribbons and Typed Text*
- E2288 Standard Guide for Physical Match of Paper Cuts, Tears, and Perforations in Forensic Document Examinations*
- E2289 Standard Guide for Examination of Rubber Stamp Impressions*
- E2290 Standard Guide for the Examination of Handwritten Items*
- E2291 Standard Guide for Indentation Examinations*
- E2325 Standard Guide for the Non-Destructive Examination of Paper*
- E2331 Standard Guide for Examination of Altered Documents*
- E2388 Standard Guide for the Minimum Training Requirements for Forensic Document Examiners⁸*

Come si evince da questa lista, il lavoro degli FDE avviene in modo standardizzato, nel rispetto di un iter e di una serie di disposizioni che guidano la sua operatività e la rendono condivisibile e assimilabile a quella degli altri FDE.

⁸ Abbiamo preferito lasciare l'originale inglese e dare qui una traduzione approssimativa, che non ha la pretesa di essere puntuale:

E444	Standard di descrizione degli obiettivi di lavoro
E1422	Standard per i metodi dei test sul confronto fra inchiostri
E1658	Standard per esprimere le conclusioni
E1789	Standard di descrizione per l'identificazione degli inchiostri
E2195	Standard per l'uso della terminologia
E2285	Standard per l'esame delle impronte determinate dalle checkwriter
E2286	Standard per l'esame delle impronte determinate dai timbri secchi
E2287	Standard per l'esame di configurazione delle fratture e delle impronte lasciate dalle fibre della carta su nastri e testo dattiloscritto
E2288	Standard sulle corrispondenze fisiche di tagli, lacerazioni e perforazioni della carta
E2289	Standard per l'esame delle impronte lasciate dai timbri
E2290	Standard per l'esame di manoscritti
E2291	Standard per l'esame dei solchi
E2325	Standard per l'esame non-distruttivo della carta
E2331	Standard per l'esame di documenti alterati
E2388	Standard per i requisiti di addestramento.

Giova ricordare che l'operato degli FDE deve compiersi nel rispetto dei cosiddetti "fattori di Daubert".

Come accennato alla nota 6, *Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc* fu uno dei casi discussi dalla Corte Suprema nel 1993. A partire da esso, vennero elaborati 5 criteri atti a determinare l'affidabilità di una perizia. Tali criteri sono:

- 1) Accettazione generale.
- 2) Se la teoria o tecnica possa essere o sia stata testata.
- 3) Se la tecnica sia stata sottoposta al giudizio di chi lavora nello stesso campo e pubblicata.
- 4) L'esistenza e mantenimento di standard di controllo dell'efficacia della tecnica.
- 5) Percentuale di errore nota o potenziale.

Analizziamoli brevemente.

Il primo criterio fa riferimento al fatto che una tecnica sia stata accettata o meno dalla comunità scientifica, ovvero le organizzazioni forensi internazionali, i laboratori delle varie polizie, americane e internazionali, i corsi di preparazione all'attività forense, e soprattutto gli enti ed organizzazioni più accreditate (AAFS, IAI, ASTM, ASCLD-LAB, CTS⁹ ecc.).

Il secondo allude all'eventualità che una teoria o tecnica possa essere o sia stata testata.

Il terzo va nella direzione del primo, poichè il fatto che la tecnica sia stata sottoposta al giudizio di chi lavora nello stesso campo ed eventualmente pubblicata costituisce un ulteriore elemento di condivisione e dunque di accettazione generale.

L'osservanza del fattore n. 3 prevede che la pubblicazione avvenga in riviste specializzate, come il *Journal of Forensic Sciences*, *Science and Justice*, il *Journal of Forensic Identification*, il *Journal of the American Society of Questioned Document Examiners*, l'*International Journal of Forensic Document Examiners*, il *Canadian Society of Forensic Science Journal*, il *Forensic*

⁹ Rispettivamente: *American Academy of Forensic Sciences*; *International Association of Identification*; *American Society for Testing and Materials International*; *American Society of Crime Laboratory Directors-Laboratory Accreditation Board*; *Collaborative Testing Services*.

Science International, il Journal of Police Science and Administration, il Journal of Criminal Law and Criminology ecc..

Gli standard di controllo cui fa riferimento il quarto criterio sono oggetto dell'attività del già menzionato ASTM, che procura documentazione oggettiva sulle metodologie di esame. Inoltre, i laboratori accreditati presso l'ASCLD-LAB¹⁰ usufruiscono di una speciale tutela dell'ente, che garantisce per loro che l'espletamento dell'attività forense avvenga in ottemperanza del fattore n. 4.

Infine, il quinto criterio va ricondotto da un lato ai numerosi test che vennero eseguiti a partire dal 1994, dall'altro agli studi condotti dal dr Kam, tuttora in corso. Questi ultimi meritano di essere menzionati, perchè a quanto ci risulta sono gli unici che abbiano dimostrato in modo rigoroso che il margine di errore di un FDE è notevolmente inferiore a quello di un profano. Infatti, in tutte 5 le ricerche condotte fra il 1994 ed il 2003, il dr Kam testò un certo numero di FDE unitamente a persone che non avevano alcuna nozione di indagine documentale, il cosiddetto "gruppo di controllo", e il risultato fu sempre lo stesso: l'attendibilità degli FDE è notevolmente superiore a quella dei profani.

Attualmente, test di valutazione delle competenze vengono regolarmente somministrati agli FDE; la valutazione prevede che al termine di ogni batteria venga calcolata la percentuale di errore dell'FDE partecipante.

L'adozione dei fattori di Daubert dimostra, ancora una volta, che l'operato degli FDE deve compiersi secondo delle direttive imposte dal sistema (giudiziario), pena l'ammissibilità stessa della perizia resa dall'esperto come elemento di prova.

In linea con il trend di altri ambiti professionali, gli FDE americani lavorano spesso all'interno di studi associati, la cui forza in termini di immagine è sicuramente maggiore di quella di un perito che opera singolarmente, come avviene in Italia.

¹⁰ V. nota 9.

La raccolta di saggi grafici, siano essi pre-esistenti o su richiesta¹¹, rappresenta un ulteriore elemento di divergenza fra i due sistemi.

In Italia, pur nell'assenza di normative specifiche, essa è spesso affidata al perito.

Al contrario, nel Canada e negli Stati Uniti i saggi pre-esistenti vengono forniti all'FDE dagli investigatori, cui spetta anche il compito di curare la raccolta dei saggi su richiesta: si ritiene infatti che un eventuale contatto fra i soggetti indagati e gli FDE potrebbe pregiudicare l'obiettività delle conclusioni.

Siamo così giunti al termine di questa breve disamina, da cui sono uscite due istantanee, esemplificative a nostro parere della mentalità dei due popoli: standardizzata, omologata e abituata a pianificare quella americana; più soggettiva, refrattaria a regole e individualista quella italiana.

Non possiamo chiudere questa presentazione senza spendere una parola di ringraziamento a Moretti, cui va riconosciuto il grande merito di aver creato in Italia una scuola grafologica pluridisciplinare e dunque anche peritale: a 44 anni dalla sua morte, le sue analisi e perizie sono per noi ancora un riferimento, da integrare e verificare attraverso le più moderne tecniche d'indagine.

¹¹ Per una definizione dei due tipi di saggi, si rimanda alla traduzione del capitolo 12, in particolare ai paragrafi 12.1, 12.2 e 12.3.